



PRATICHE MICOCREDITO

I programmi di microcredito propongono soluzioni alternative per queste microimprese e in un certo senso sono paragonabili ai prestiti d'onore.

In considerazione dell'efficienza dimostrata in moltissimi casi, le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2005 l'Anno Internazionale del Microcredito.

Negli ultimi anni, inoltre, sono in corso tentativi di diffusione del microcredito (con gli adattamenti opportuni) anche nelle economie avanzate a sostegno dei cosiddetti "nuovi poveri", cioè non solo coloro che nei paesi sviluppati vivono sulla soglia della sussistenza o al di sotto di essa e che possono trovarsi in gravi difficoltà di fronte a spese improvvise anche di piccola entità, ma soprattutto per la piccola impresa e gli artigiani che dai canali tradizionali non possono accedere e si devono rivolgere quindi al social lending o prestiti peer-to-peer. Questa area del microcredito può essere definita come sostegno al fabbisogno finanziario indistinto (oltre il 70% delle attività e dei programmi promossi). Sempre nell'ambito dei paesi sviluppati, esistono altre dimensioni sostenute dal microcredito: avvio e sostegno di attività economiche (oltre il 20% dei programmi promossi in Italia nel 2006 con una probabilità di restituzione del credito relativamente alta), definibile come "lotta all'esclusione finanziaria" sostegno durante gli studi universitari (9,5% dei programmi promossi in Italia nel 2006)

I soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia sono esclusivamente le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni. Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate, cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l'attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a 200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro). Per essere ammissibili al Fondo i professionisti, inoltre, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. Professionisti e imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni operative del Fondo.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e servizi direttamente connessi all'attività svolta (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione.

I soggetti che erogano un'operazione di microcredito sono tenuti a prestare, in fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati previsti dalla normativa. Tali servizi possono riguardare il supporto alla definizione della strategia di sviluppo, la formazione sulle tecniche di amministrazione o sull'uso di tecnologie avanzate, la definizione di strategie di marketing, il supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi o per l'individuazione di criticità del progetto finanziato.

I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni, non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 40.000 per ciascun beneficiario. Tale limite può essere aumentato di euro 10.000 qualora il finanziamento preveda l'erogazione frazionata,

subordinando i versamenti al pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto. E' possibile concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo di altre operazioni di microcredito, non superi il limite di 40.000 euro o, nei casi previsti, di 50.000 euro.

Per la conferma della prenotazione l'impresa o il professionista può rivolgersi a una banca, a un intermediario finanziario vigilato o a un operatore di microcredito (ex art.111), abilitato alla presentazione delle richieste di garanzia al Fondo.

Dopo che uno dei soggetti elencati ha effettuato la conferma della prenotazione, la richiesta della garanzia, sempre entro 60 giorni, può essere anche effettuata da un confidi a condizione che quest'ultimo indichi come soggetto finanziatore lo stesso che ha effettuato la conferma (in altri termini il confidi non può effettuare la conferma della prenotazione, ma può fare la richiesta di ammissione alla garanzia sulla base di una prenotazione confermata da un finanziatore).

Nelle regioni Toscana e Abruzzo la richiesta di ammissione può essere presentata solo da un confidi.

Gennaro Truono Consulente Finanziario

Per approfondimenti: info@campaniamed.it tel.39.089.384044 – credito@campaniamed.it